



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 7 del 16 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI E
DI RIUTILIZZO DEI FARMACI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE
LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE
DEGLI SPRECHI ALIMENTARI E DI RIUTILIZZO DEI FARMACI”**

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 16/03/2023 16:21:35

RELAZIONE

La presente proposta di legge si propone di organizzare, promuovere e incentivare in ambito regionale le attività di contrasto e prevenzione degli sprechi alimentari e farmaceutici, in armonia con la recente legge statale 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), che per la prima volta ha definito in maniera univoca i termini “spreco” ed “eccedenza” e ha coordinato una serie di normative civilistiche, fiscali e igienico-sanitarie, in modo da agevolare il lavoro dei soggetti solidali e degli operatori economici che già collaborano per la riduzione dello spreco e la donazione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche.

Lo spreco alimentare rappresenta uno dei più gravi e insostenibili paradossi del nostro tempo a livello globale. Se da una parte abbiamo al mondo 815 milioni di persone che soffrono di denutrizione e si cerca di aumentare la produzione alimentare per far fronte ai previsti aumenti della popolazione mondiale, dall'altra ogni anno si sprecano, secondo la FAO, 1,6 miliardi di tonnellate di alimenti, pari a circa un terzo della produzione globale e ad un valore economico di 1000 miliardi di dollari all'anno.

Oltre che un grave impatto economico, gli sprechi alimentari hanno anche un gravissimo impatto sociale e ambientale. Sempre la FAO stima in 700 miliardi di dollari il valore dei costi ambientali e in 900 miliardi di dollari quello dei costi sociali, tra i quali rientrano quelli derivanti da cambiamenti climatici, scarsità idrica, erosione del suolo, biodiversità, incremento del rischio di conflitti, minori capacità di auto sostentamento e effetti negativi sulla salute umana.

Il 56% degli sprechi avvengono nei paesi sviluppati ed il restante 44% in quelli in via di sviluppo. Se negli Stati Uniti e in Europa lo spreco pro-capite è stimato in 95-115 chili all'anno, nell'Africa sub-Sahariana e nel sud-est asiatico esso ammonta a circa 6-11 chili all'anno.

In un'Europa in cui ci sono 79 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà e 16 milioni dipendono dagli aiuti alimentari forniti dalle organizzazioni caritative, si sprecano, secondo il progetto europeo *Fusions*, ben 88 milioni di tonnellate di cibo all'anno, con corrispondenti costi associati stimati in circa 143 miliardi di euro.

In leggero miglioramento rispetto al 2017 sono i dati relativi allo spreco alimentare in Italia, dove, secondo i dati diffusi lo scorso 5 febbraio 2018 dal Ministero dell'Ambiente, ogni famiglia getta 84,9 chili di cibo all'anno per uno spreco, a livello nazionale, di 2,2 milioni di tonnellate e un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro, pari allo 0,6% del PIL.

Proprio per queste ragioni la Commissione europea, nel documento “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti”, ha previsto come obiettivi la “riduzione almeno del 30% entro il 2025 di rifiuti alimentari nei settori della fabbricazione, della vendita al dettaglio/distribuzione, dei servizi di ristorazione e ospitalità e dei nuclei domestici”.

Un capitolo a parte va poi dedicato agli sprechi farmaceutici. Si stima che in Italia, ogni anno, vengano gettati un chilo di farmaci procapite e che il 40% dei medicinali conservati dalle famiglie italiane abbia superato il limite di validità, per un costo economico pari a 2 miliardi di euro all'anno, per quanto riguarda i farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, più altri 400 milioni di euro di farmaci non rimborsabili. Dall'altra parte la crisi economica ha acuito, tra le varie povertà, anche il fenomeno della “povertà sanitaria”: in Italia, quasi 1 persona su 2 (45%) ha dovuto rinunciare, nel 2016, ad acquistare farmaci per ragioni economiche. Casalinghe e pensionati sono le categorie più colpite (52% quando vivono in famiglia, 53% quando vivono da soli), mentre tra i lavoratori precari

la percentuale raggiunge il 41%. Anche chi ha un lavoro stabile ha dovuto rinunciare ad acquistare farmaci. La percentuale raggiunge il 39% tra chi vive in famiglia, il 46% tra i single.

Anche su questo versante la L. 166/2016 ha iniziato ad agire, mediante l'individuazione dei soggetti donatori di farmaci e il conseguente decreto ministeriale del 13 febbraio 2018, che ha provveduto a precisare le "modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore".

E' stato calcolato che, in un solo anno di vigenza della L. 166, si sia registrata una media nazionale pari al +21% di recupero, che significa migliaia di tonnellate di alimenti e medicinali buoni sottratti al rifiuto e milioni di euro donati in solidarietà sociale.

Prima e dopo l'intervento del legislatore statale sono numerose le regioni italiane che hanno approvato una legge organica in materia: Abruzzo (L.R. 4/2016), Basilicata (L.R. 26/2015), Campania (L.R. 5/2015), Friuli Venezia Giulia (L.R. 34/2017), Lombardia (L.R. 34/2015), Marche (L.R. 32/2017), Piemonte (L.R. 12/2015), Puglia (L.R. 13/2017, Umbria (L.R. 16/2017) e Veneto (L.R. 11/2011).

Occorre ora che anche la Regione Lazio faccia la propria parte.

La Proposta di Legge concernente "Misure di contrasto e prevenzione degli sprechi alimentari e farmaceutici" è composta da n. 14 articoli:

L'art. 1 descrive le finalità e l'oggetto della legge, dettati in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 7 dello Statuto e in armonia con le risoluzioni europee in materia di riduzione dello spreco alimentare e con la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

L'art. 2 precisa, ai fini della presente legge, le definizioni di: diritto al cibo, eccedenze alimentari, medicinali destinati alla donazione, spreco alimentare, termine minimo di conservazione, data di scadenza ed eccedenze non alimentari.

L'art. 3 precisa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g-bis) della l.166/2016, le tipologie di farmaci che possono essere donati o riutilizzati.

L'art. 4 definisce quali sono i soggetti attuatori della presente legge.

L'art. 5 individua e disciplina tutte le forme di intervento, diretto e indiretto, della Regione, direttamente ispirate dalle dieci misure prioritarie individuate dal Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari (PINPAS, 2014).

L'art. 6 disciplina il Programma annuale degli interventi, da adottarsi con Delibera di Giunta Regionale, sentito il Tavolo di coordinamento e previo parere della Commissione consiliare competente, all'interno del quale viene individuato il piano degli interventi per l'anno successivo, la distribuzione delle risorse, le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla presente legge.

L'art. 7 prevede l'adozione da parte della Giunta di un regolamento di attuazione e integrazione della legge in materia di recupero e donazione di farmaci.

L'art. 8 attribuisce alle ASL la competenza relativa alla vigilanza sulla corretta attuazione delle modalità previste per il recupero, la restituzione e la donazione delle confezioni di medicinali alle aziende sanitarie locali.

L'art. 9 istituisce e disciplina il Tavolo di coordinamento regionale, composto da 20 membri e più precisamente: dagli Assessori regionali competenti in materia di politiche sociali, ambiente, commercio, rifiuti, tutela della salute, lavoro; da tre rappresentanti del settore alimentare e due dei soggetti donatori del farmaco; da cinque rappresentanti dei soggetti donatari; da un rappresentante del CAL Lazio; uno dell'ANCI Lazio; uno dell'UNPLI Lazio e uno del CRCU. Tale organismo, che non comporta costi aggiuntivi per la Regione, è ritenuto necessario al fine di coordinare le strategie, le politiche e gli interventi in materia di lotta agli sprechi alimentari e farmaceutici, visto il gran numero di materie interessate (ambiente, rifiuti, politiche sociali, salute, commercio) e il gran numero di soggetti pubblici e privati coinvolti (imprese, terzo settore, Comuni, Pro Loco e enti del Servizio sanitario regionale). Esso sarà presieduto dall'Assessore alle politiche sociali e potrà usufruire di un ufficio della Direzione competente in materia di politiche sociali con funzioni di segreteria.

L'art. 10 istituisce la Giornata regionale contro lo spreco, da tenersi il 5 febbraio di ogni anno, conformemente alla Giornata nazionale, e il premio regionale "Spreco Zero" per la promozione di idee innovative e buone pratiche riguardanti progetti di riduzione e prevenzione degli sprechi alimentari e farmaceutici.

L'art. 11 reca la clausola valutativa, disciplinando il controllo sull'attuazione della legge e la valutazione dell'efficacia delle politiche da essa introdotte da parte del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, istituito presso il Consiglio regionale con la Legge regionale 8 giugno 2016, n. 7.

L'art. 12 sostituisce l'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio" relativo al recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'art. 13 reca le disposizioni per la copertura finanziaria del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6, della Giornata regionale per la prevenzione dello spreco alimentare e farmaceutico e del premio regionale "Spreco Zero" di cui all'articolo 10. Agli oneri per l'attività di vigilanza esercitata dalle ASL sulla corretta attuazione delle modalità previste per il recupero, la restituzione e la donazione delle confezioni di medicinali, di cui all'art. 8, si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale. Dal funzionamento del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9 non derivano invece nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Infine l'art. 14 disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 7 dello Statuto e in armonia con le risoluzioni europee in materia di riduzione dello spreco alimentare e con la legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, sostenere la riduzione degli sprechi e contrastare la povertà, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza, finalizzata al recupero e alla distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, nonché dei farmaci inutilizzati in corso di validità, da destinare alle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concorre sul proprio territorio alla realizzazione degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1 della l. 166/2016 e successive modifiche, compresi quelli stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma ed, in particolare, dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire il recupero e la donazione di eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, nel quadro di una economia solidale;
 - b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di tutela della salute, di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica regionale, anche in attuazione di quanto previsto all'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2008 – legge finanziaria 2008);
 - c) favorire la riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero di materiali e prodotti, al fine di limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, nel quadro di un'economia circolare;
 - d) promuovere sul territorio regionale il coordinamento tra enti, istituzioni, operatori del settore alimentare, soggetti donatori del farmaco e soggetti donatari di cui alla l. 166/2016 e cittadini;
 - e) promuovere attività di ricerca, formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini, degli operatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge.

Art. 2 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) diritto al cibo: diritto ad avere cibo che sia disponibile in quantità sufficiente, che sia adeguato da un punto di vista nutrizionale e culturale, e sia fisicamente ed economicamente accessibile.

b) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

c) medicinali destinati alla donazione: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti;

c) spreco alimentare: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

d) termine minimo di conservazione: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti nell'ambito degli interventi previsti all'articolo 5, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

e) data di scadenza: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati;

f) eccedenze non alimentari: tutti i prodotti per la casa, abbigliamento e vestiario, biancheria, articoli tessili, mobili ed articoli per l'arredamento, articoli per la pulizia, articoli igienico-sanitari e simili, oggetti per lo sport e il tempo libero, prodotti di cartoleria, libri, giocattoli, tra i quali anche quelli oggetto di confisca amministrativa nelle materie di competenza regionale.

Art. 3

(Farmaci che possono essere donati o riutilizzati)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g-bis) della l.166/2016, i farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili, tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità all'utilizzo con riguardo alla qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero) e successive modifiche e relative istruzioni operative, i medicinali regolarmente autorizzati in un Paese estero per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia
2. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge 244/2007 sono oggetto di riutilizzo:
 - a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) per un loro congiunto, dalle aziende sanitarie locali, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute dalla Regione, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge. Le confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende sanitarie locali o ONLUS, da enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d. lgs. 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, qualora non siano reclamate rispettivamente dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, oppure siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa;
 - b) al di fuori dei casi previsti alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, a esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intende disfarsene a ONLUS o ad enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d. lgs. 117/2017 e successive modifiche che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge perché provvedono direttamente al loro riutilizzo mediante distribuzione gratuita diretta ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, se necessaria, a condizione che dispongono di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente o al conferimento presso i punti di raccolta secondo le modalità stabilite all'articolo 3.
3. Per il riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1 si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della l. 244/2007.

Art. 4
(Soggetti attuatori)

1. Ai fini della presente legge sono definiti soggetti attuatori:
 - a) gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 166/2016, compresi gli enti gestori di mense scolastiche, ospedaliere, aziendali, sociali e di comunità;
 - b) i soggetti donatori del farmaco di cui alla l. 166/2016;
 - c) i soggetti donatori di cui alla l. 166/2016;
 - d) gli enti locali che, in forma singola o associata, anche nell'ambito dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), promuovano specifiche azioni per la riduzione degli sprechi alimentari ed il recupero e la distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari, dei medicinali e dei prodotti farmaceutici;
 - e) gli enti del sistema sanitario regionale che promuovano specifiche azioni per la riduzione degli sprechi farmaceutici e la raccolta e distribuzione gratuita dei medicinali destinati alla donazione;
 - f) i soggetti del Terzo settore che operano nel campo della raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e non;
 - g) le associazioni dei consumatori facenti parte del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche;
 - h) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
 - i) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;
 - l) imprenditori agricoli singoli o associati, organizzazioni di produttori agricoli, associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
2. I soggetti attuatori di cui al comma 1, nell'attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari, garantiscono le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni statali e regionali vigenti.
3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le organizzazioni di produttori agricoli, le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli, garantiscono che il prodotto offerto risulti conforme alle specifiche norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Art. 5
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
 - a) promuove il recupero, lo stoccaggio e la redistribuzione di eccedenze alimentari e sprechi alimentari da destinare alle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
 - b) favorisce il recupero e la redistribuzione degli sprechi alimentari non idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico, anche attraverso la concessione di contributi per l'acquisto di compostiere di comunità aventi capacità di trattamento inferiore a ottanta tonnellate all'anno in favore dei comuni che ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), prevedono riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse;
 - c) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, agli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, agli obiettivi del Piano di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio regionale del 18 gennaio 2012, ed in particolare delle disposizioni relative alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - d) promuove, in collaborazione con i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, e con il Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9, iniziative di ricerca, comunicazione, formazione, informazione e sensibilizzazione sul tema del diritto al cibo, sulla corretta cultura della nutrizione, del consumo responsabile, della riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici, della condivisione del cibo (c.d. food sharing) e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze alimentari, da realizzare a favore dei cittadini e delle istituzioni, in particolare presso le istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
 - e) promuove campagne di educazione sanitaria riguardo all'uso corretto dei farmaci e la loro assunzione controllata e sotto prescrizione medica, nonché campagne d'informazione sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali;
 - f) promuove la formazione di operatori da destinare alla gestione della filiera di recupero, raccolta e distribuzione del cibo per finalità di solidarietà sociale;
 - g) fermo restando quanto previsto all'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio), come modificato dalla presente legge, promuove e sostiene l'attuazione di iniziative che favoriscono la cessione gratuita di prodotti, attraverso la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con i comuni, gli enti e le società da essi controllati, gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità e soggetti donatori di cui alla l. 166/2016;
 - h) promuove, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, nell'ambito delle regole di aggiudicazione contenute nei bandi propri, degli enti da essa dipendenti e delle società del sistema regionale rivolti ad imprese e servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera, l'attribuzione di un criterio premiale alle imprese che garantiscono i più

ridotti volumi di spreco alimentare e/o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale o di associazioni che gestiscono mense per disagiati nonché l'adozione di tale attribuzione da parte degli enti locali;

- i) inserisce tra i criteri per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per manifestazioni da tenersi nel territorio regionale in cui si effettui distribuzione e somministrazione di alimenti, un punteggio premiale per gli enti e le associazioni che garantiscono una maggiore riduzione dello spreco alimentare o il recupero e la distribuzione delle eccedenze alimentari a favore di soggetti donatori;
- j) promuove iniziative di condivisione di alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi (food sharing), anche attraverso lo sviluppo e la diffusione di una piattaforma internet solidale per l'incontro tra domanda e offerta di eccedenze alimentari;
- l) favorisce, in collaborazione con il Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9, la partecipazione dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, ai bandi pubblicati a valere sul Fondo nazionale contro gli sprechi, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11 della l. 166/2016 e successive modifiche;
- m) promuove la presentazione da parte dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4 di progetti per il servizio civile regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale);
- n) promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e l'implementazione del sistema informativo regionale ove sono inserite, nell'ambito di apposita sezione, le proposte formulate dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9, l'elenco dei progetti realizzati o in stato di attuazione anche al fine di agevolare l'individuazione delle migliori pratiche messe in atto, nonché promuove e sostiene applicazioni e/o piattaforme web finalizzate ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari e dei farmaci inutilizzati in corso di validità.

Art. 6

(Programma annuale degli interventi)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, sentito il Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce per l'anno successivo:
 - a) il programma di interventi che si intende promuovere, con il conseguente riparto delle risorse di cui all'articolo 13;
 - b) le modalità e i criteri per la concessione dei contributi e degli incentivi previsti dalla presente legge, nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica e della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici e di aiuti di Stato;
 - c) i soggetti attuatori che possono beneficiare dei contributi e incentivi di cui alla lettera b) e le tipologie di progetti finanziabili e di spese ammissibili;
 - d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione delle risorse regionali nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate.
2. Nella valutazione dei progetti presentati ai sensi del comma 1 è attribuito un punteggio premiale ai progetti che si basino sulla collaborazione tra due o più dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, nonché ai progetti che prevedano l'applicazione da parte del comune di un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in favore delle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ai sensi di questa legge.

Art. 7

(Recupero e donazione di farmaci. Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, l'Ordine dei farmacisti, i rappresentanti delle RSA delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria e umanitarie riconosciute dalla Regione, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117/2017 che prevedano nei propri statuti le finalità e gli obiettivi della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, con il quale:
 - a) definisce, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della l. 244/2007, della l. 166/2016 e del decreto del Ministro della Salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del terzo settore), puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui all'articolo 3;
 - b) definisce le condizioni e gli ambiti per la raccolta e la restituzione dei medicinali di cui all'articolo 3, e in particolare le modalità per la loro presa in carico, registrazione, custodia;
 - c) definisce le condizioni e gli ambiti per la donazione e la redistribuzione presso i soggetti beneficiari dei medicinali di cui all'articolo 3;
 - d) individua, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della l. 244/2007, della l. 166/2016 e del decreto del Ministro della Salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del terzo settore), le verifiche obbligatorie sui medicinali di cui all'articolo 3 ed il soggetto competente alle verifiche;
 - e) dispone che le aziende sanitarie locali individuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantiscono una distribuzione uniforme sul territorio regionale e definiscono inoltre i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti di medicinali ricevuti e distribuiti;
 - f) predispone moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci in proprio possesso;
 - g) definisce i requisiti dei cittadini destinatari della distribuzione gratuita diretta di medicinali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - h) istituisce un elenco regionale delle onlus e degli enti del terzo settore che si occupano, tra l'altro, dell'attività di riutilizzo diretto e distribuzione gratuita di farmaci inutilizzati, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8
(Attività di vigilanza)

1. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sulla corretta attuazione delle modalità previste per il recupero, la restituzione e la donazione delle confezioni di medicinali ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 7; sulla corretta attuazione delle modalità di verifica obbligatoria da svolgere sui medicinali presi in carico e sulla corretta applicazione delle modalità di registrazione e custodia dei medicinali ai sensi del medesimo regolamento regionale.
2. Le aziende sanitarie locali, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale, un'apposita nota nella quale sono indicati i dati relativi alla quantità e alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità che sono state recuperate, restituite e donate, compresi i dati relativi alla loro distribuzione.

Art. 9

(Tavolo di coordinamento regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici)

1. Al fine di assicurare il raccordo operativo tra le istituzioni ed i soggetti che sul territorio operano per il perseguimento delle attività di recupero e di redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei farmaci inutilizzati in corso di validità, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di politiche sociali, il Tavolo regionale di coordinamento per la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici, di seguito denominato Tavolo.
2. Il Tavolo è composto da:
 - a) l'Assessore competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
 - b) l'Assessore competente in materia di ambiente, o suo delegato;
 - c) l'Assessore competente in materia di commercio, o suo delegato;
 - d) l'Assessore competente in materia di rifiuti, o suo delegato;
 - e) l'Assessore competente in materia di tutela della salute, o suo delegato;
 - f) l'Assessore competente in materia di lavoro, o suo delegato;
 - g) tre rappresentanti degli operatori del settore alimentare, di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione organizzata, uno in rappresentanza della ristorazione collettiva e uno dei mercati agroalimentari all'ingrosso, designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative su scala regionale;
 - h) due rappresentanti dei soggetti donatori del farmaco, di cui uno in rappresentanza delle imprese titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e uno in rappresentanza di farmacie e parafarmacie, designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative su scala regionale;
 - i) cinque rappresentanti dei soggetti donatori, quattro dei quali tra gli enti e gli organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari e uno dei quali tra gli enti e gli organismi che abbiano maturato una comprovata esperienza nella raccolta e donazione di farmaci;
 - l) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
 - m) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Lazio;
 - n) un rappresentante dell'Unione nazionale ProLoco d'Italia (UNPLI) Lazio;
 - o) un rappresentante del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU).
3. Il Tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione per promuovere, rispettare, proteggere e realizzare il diritto al cibo, nonché ridurre lo spreco alimentare e farmaceutico;
 - b) facilitare l'integrazione tra le politiche e i programmi regionali, anche tramite un coordinamento interistituzionale;
 - c) elaborare proposte volte a minimizzare le perdite e le inefficienze della filiera agroalimentare favorendo la relazione diretta fra produttori e consumatori e coinvolgendo tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di rendere più ecocompatibile la logistica, il trasporto, la gestione delle scorte e gli imballaggi;
 - d) proporre soluzioni di facilitazione per le donazioni delle eccedenze e degli sprechi alimentari e dei farmaci inutilizzati in corso di validità;
 - e) commissionare, raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento e la tutela del diritto al cibo, in tutti i suoi aspetti;

- f) promuovere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), programmi e corsi scolastici e professionali che riducano lo spreco alimentare, introducendo il premio annuale 'Spreco Zero' dedicato alle migliori esperienze realizzate.
4. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la sua durata è pari a quella della legislatura.
 5. Il Tavolo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta motivata almeno tre componenti.
 6. Il Tavolo presenta annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull'attività svolta.
 7. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo disciplina, con apposito regolamento interno, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 10

(Giornata regionale per la prevenzione dello spreco alimentare e farmaceutico e premio regionale “Spreco Zero”)

1. E' istituita la Giornata regionale per la prevenzione dello spreco alimentare e farmaceutico, da celebrarsi il 5 febbraio di ogni anno.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di comunicazione, formazione, informazione e sensibilizzazione per la riduzione degli sprechi alimentari e farmaceutici, in collaborazione con il Tavolo.
3. La Regione istituisce il premio annuale “Spreco Zero” dedicato al tema dello spreco alimentare e farmaceutico e volto a favorire, identificare, promuovere e condividere idee innovative e buone pratiche riguardanti progetti di riduzione e prevenzione degli sprechi alimentari e farmaceutici sviluppate o adottate sul territorio regionale da soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con deliberazione criteri e modalità per l'attribuzione, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la selezione dei progetti candidati, del premio annuale, in occasione della Giornata di cui al comma 1.

Art. 11
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel ridurre gli sprechi alimentari e farmaceutici. A tal fine, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, almeno quattro mesi prima dell'adozione del programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione che informi, in particolare:
 - a) sugli interventi dell'ultimo programma annuale che sono stati realizzati e sulle risorse finanziarie utilizzate;
 - b) sui progetti presentati e su quelli finanziati, contenenti ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
 - c) sugli esiti dell'attività di controllo sulla corretta utilizzazione delle risorse regionali;
 - d) sulle quantità e sulla distribuzione territoriale delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite;
 - d) sulle eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e sulle possibili soluzioni alle stesse.
2. Le relazioni di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 12

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 "Testo unico del commercio" relativo al recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale")

1. L'articolo 11 della l.r. 22/2019 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Disposizioni per il recupero e la redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dalla normativa in materia di riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e di altri prodotti e in coerenza con le iniziative statali e europee in materia di contrasto alla povertà alimentare:
 - a) promuove e sostiene l'attuazione delle iniziative che favoriscono la cessione gratuita di prodotti attraverso la sottoscrizione di accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare, farmaceutico e non alimentare, con i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari e le CCIAA;
 - b) al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del piano dei rifiuti, stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo, nonchè incentiva, anche attraverso l'adozione di protocolli, la redistribuzione delle eccedenze alimentari in occasione di eventi e iniziative."

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 8 e 9, si provvede mediante l'istituzione nel programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito fondo denominato "Fondo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari, non alimentari e farmaceutici", alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000 per ciascuna delle annualità 2023-2025, si fa fronte attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale.
3. Il funzionamento del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 9 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.